



IMPOSTE SUL REDDITO

I profili di incostituzionalità del contributo straordinario sul c.d. "caro bollette"

di Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Al fine di fronteggiare la crisi economica, la Commissione Europea ha emanato, lo scorso 8.3.2022, una comunicazione – COM (2022) 108 – con la quale ha riconosciuto agli Stati membri la **possibilità di introdurre misure temporanee di carattere fiscale, su proventi straordinari maturati dagli operatori del settore energetico**.

Nell'ambito di tale previsione, il Legislatore italiano, con l'[articolo 1, commi da 115 a 119, L. 197/2022](#), ha istituito, per l'anno 2023, un **nuovo contributo di solidarietà temporaneo** sul c.d. “**caro bollette**”, “*al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori*”.

La citata norma prevedeva che il contributo dovesse essere **versato da parte di quei soggetti passivi** che soddisfassero **congiuntamente le seguenti condizioni**:

- esercitassero nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'**attività di produzione di energia elettrica**, l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, l'attività di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; e
- il **75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente** a quello in corso al **1.2023** **derivasse dalle attività indicate nel precedente punto**.

La **base imponibile del contributo straordinario** era individuata come **differenza tra**:

- **il reddito complessivo determinato ai fini Ires** relativo al periodo di imposta 2022 e;
- la **media dei redditi complessivi dei quattro periodi di imposta** antecedenti (ossia, degli anni 2018 - 2021), **maggiorata del 10%**.

Il contributo, quindi, era individuato applicando, alla citata base imponibile, **un'aliquota del 50%**.



Fin dalla data di introduzione del contributo, la normativa ha sollevato **numerosi dubbi di costituzionalità** che si sono tradotti in un **vasto contenzioso**.

Numerosi operatori del settore energetico, infatti, dopo aver **versato il contributo straordinario** sul c.d. “caro bollette”, hanno avanzato una **richiesta di rimborso**, sostenendo come lo stesso si ponga **in contrasto** con i principi costituzionali di **capacità contributiva**, di **ragionevolezza** e di **uguaglianza**.

In particolare, secondo tali operatori, il contributo non rappresenta un valido strumento per raggiungere gli **obiettivi che si era posto il Legislatore**.

Il contributo straordinario, infatti, era stato introdotto con lo **scopo di intercettare asseriti “extraprofitti”** di cui le imprese del **comparto energia avrebbero beneficiato**, in relazione all'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Tuttavia, la norma non menziona mai il termine “extraprofitti”, lasciando indeterminata **quale maggiore capacità contributiva il tributo sia volto a colpire**.

A ciò si aggiunga che la determinazione della base imponibile non appare idonea a intercettare solo quella parte dell'incremento reddituale riconducibile all'incremento dei prezzi dell'energia, ma ricomprende anche **incrementi di reddito** che nulla hanno a che fare con **la congiuntura di mercato** e che, quindi, non essendo extraprofitti, **non sono suscettibili di tassazione incrementale**.

Il contributo straordinario, inoltre, rappresenta una **violazione dell'articolo 117, Cost.**, con riguardo ai **vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario** e, nello specifico, dal [Regolamento UE 1854/2022](#), direttamente **applicabile nell'ordinamento nazionale**.

Tale regolamento, infatti, si propone di offrire una “**risposta rapida e coordinata a livello dell'Unione**”, al fine di attenuare sia il rischio di ulteriori aumenti, sia “*che gli Stati membri adottino misure nazionali non coordinate che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e comportare un onere aggiuntivo per l'industria e i consumatori dell'Unione*”.

Tra le misure introdotte con il citato regolamento, si annovera la **possibilità di istituire un contributo di solidarietà** “*per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria al fine di attenuare gli effetti economici diretti dell'impennata dei prezzi dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l'Unione. Tale contributo dovrebbe essere eccezionale e strettamente temporaneo*”.

La base di calcolo di tale contributo è costituita dagli **utili imponibili delle imprese che svolgono attività nei suddetti settori**; sono soggetti a contributo “*solo gli utili realizzati nel 2022 e/o nel 2023 che eccedono un aumento del 20% degli utili medi generati nei quattro esercizi*



fiscali aventi inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva". Il contributo è individuato nella misura del 33% della base imponibile.

Ebbene, alla luce di quanto illustrato, è evidente che il **contributo straordinario**, introdotto nel nostro ordinamento, **rappresenta un'evidente violazione del Regolamento UE** in questione.

Le violazioni, infatti, vanno dall'individuazione dei soggetti passivi, alla **quantificazione della base imponibile**; in particolare, risulta palesemente illegittima l'applicazione del **contributo ai produttori di energia da fonti rinnovabili**, non contemplati dal Regolamento UE e destinatari di misure alternative **volte a scongiurare in radice il conseguimento di extraprofitti**.